

Studio Legale
Avv. VINCENZO MANCIOCCHI
Via G. Oberdan, 24 - 04100 Latina
Tel. 0773.664743 - Fax 0773.414317
Cod. Fisc.: MNC VCN 67H18 E472D - Partita IVA 01729660595
E-mail: info@studiolegalemanciocchi.it
Pec: info@pec.studiolegalemanciocchi.it

STUDIO LEGALE
BISCOTTO - SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI
Via G. Pisanelli n. 40 - 00196 Roma
Tel. 0636000635 - Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

COPIA

TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZ. II FALLIMENTARE

Dott. A. La Malfa - NRG. 15/2013 - Ud. 14.5.2014

Opposizione avverso l'omologa della Proposta di concordato preventivo
della Ditta Individuale Paolo Bolici

TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE
DEPOSITATO
30 APR. 2014
IL CANCELLIERE

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA 09339391006), con sede legale e Direzione generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Luigi Abete, ivi domiciliato per la carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Biscotto (cod. fisc. BSCBRN51E22H501R- brunobiscotto@ordineavvocatiroma.org), in virtù dei poteri conferiti dalla procura generale alle liti (che si allega in copia al presente atto) rilasciata il 22.10.2007 per atto del Notaio Mario Liguori - rep. 151.289 - racc. 33.025 (doc. 1), e dall'Avv. Lucia Scognamiglio (cod. fisc. SCGLCU56C54A662Z - luciascognamiglio@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma nonché dall'Avv. Vincenzo Manciocchi (cod. fisc. MNCVCN67H18E472D - info@pec.studiolegalemanciocchi.it) del Foro di Latina dal primo nominati in forza della citata procura, che ai sensi degli artt. 37 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 e dell'art. 125 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge agli indirizzi indicati indirizzi PEC nonché al numero di fax

06.36000636, con essi elettivamente domiciliata in Velletri, P.zza Giovanni Falcone n.2, presso lo studio legale dell'Avv. Sandro Bravi, giusta delega posta in calce al presente atto (**doc.A**)

FATTO

- a. In data 8.11.2012 la Ditta Individuale Paolo Bolici depositava presso il Tribunale di Velletri ricorso *ex art. 161, c. 6, L. Fall.*
- b. Con decreto del 5.6 – 11.6.2013 il Tribunale ammetteva la Ditta Individuale Paolo Bolici alla procedura di concordato preventivo, designando quale Giudice Delegato il Dott. Antonino Pasquale La Malfa e nominando, in qualità di Commissari Giudiziali, l'Avv. Renato Negroni e il Dott. Umile Sebastiano Iacovino, i quali fissavano al 19.11.2013 l'adunanza dei creditori.
- c. **All'adunanza del 19.11.2013** nessuno presenziava nell'interesse della **BNL S.p.a. che, quindi, non manifestava alcun voto** non avendo gli organi deliberanti ancora definito la posizione dell'Istituto di credito rispetto alla fattibilità della procedura concordataria.
- d. In data 28.11.2013 la BNL S.p.a., in persona dell'Amministratore delegato, Dott. Fabio Gallia, deliberava *"l'espressione di voto contrario alla proposta di concordato preventivo presentato dalla Ditta Bolici Paolo"* (**all. 1**).
- e. Con comunicazione del 29.11.2013, a firma dell'Avv. Bruno Biscotto, quale procuratore generale della BNL S.p.a., inviata a mezzo PEC ai Commissari giudiziali, quest'ultima **esprimeva il proprio dissenso ai sensi**

di quanto previsto dall'art. 178, comma IV, c.p.c., all'ammissione della proposta di concordato preventivo presentata dalla Ditta Individuale Paolo Bolici (all.2).

f. Con decreto dell'8.1.2014 il Tribunale, nel prendere atto che la proposta di concordato non aveva raggiunto i necessari voti favorevoli, fissava, ai sensi dell'art. 180 e 162 L.F., la comparizione del ricorrente per l'udienza del 10.2.2014 (all.3).

g. Con memoria depositata in occasione dell'udienza del 10.2.2014, la Ditta Individuale Paolo Bolici contestava la condotta dei Commissari Giudiziali per avere errato nel ritenere valide le espressioni di dissenso manifestate dalla BNL e da Unicredit S.p.a. e ne chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, inesistenza e/o inefficacia. In particolare, quanto al dissenso espresso dall'esponente, a dire della controparte lo stesso non poteva ritenersi valido in quanto *"comunicato dall'Avv. Bruno Biscotto nella qualità di procuratore generale alle liti della Banca in virtù di procura generale rilasciata il 22.10.2007"* (all.4).

h. Con ordinanza del 19.2.2014 il Tribunale, *"ritenuto che al contraddittorio sono interessati tutti i creditori"*, fissava nuova udienza per il giorno 19.3.2014 onerando il ricorrente della notifica, anche a mezzo PEC, della detta ordinanza unitamente alla memoria difensiva a tutti i creditori nonché ai Commissari.

i. Solo in data 12.3.2014, ovvero a distanza di quasi un mese dal deposito del provvedimento e solo 4 giorni lavorativi prima dell'udienza, l'Avv.

Bottai, legale della Ditta individuale Paolo Bolici, provvedeva alla notifica disposta dal Tribunale nei confronti dei sottoscritti procuratori (**all.5**).

l. In occasione dell'udienza del 19.3.2014 si costituiva in giudizio la BNL S.p.a. contestando le avverse infondate richieste e chiedendo che fosse accertata la validità ed efficacia della propria manifestazione di dissenso espressa *ex art. 178 L.F.* (**all.6**).

m. Con decreto depositato in data 17.4.2014 e **mai notificato all'esponente**, il Tribunale di Velletri ritenuti *"i due voti in contestazione invalidi e non conteggiabili ai fini del voto; di conseguenza, previo riconteggio dei voti e ritenendo i voti invalidi come non espressi e dunque favorevoli ai sensi dell'art. 178 L.F. la proposta, stante anche il silenzio assenso di BNL e Unicredit, ha raggiunto la maggioranza necessaria per l'approvazione"* revocava il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 162 L.F., fissando ai sensi dell'art. 180 L.F. l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale per il giorno 14.5.2014 (**all. 7**).

n. L'orientamento espresso dal Tribunale di Velletri non può essere condiviso dall'esponente difesa ed appare censurabile sul piano logico, prima ancora che giuridico.

o. E', pertanto, interesse della BNL S.p.a. proporre opposizione *ex art. 180*, comma 2, L.F. *esposte* onde impedire l'omologazione della proposta di concordato preventivo presentato dalla Ditta Individuale Paolo Bolici.

DIRITTO

A - Sulla validità ed efficacia della manifestazione di dissenso fatta pervenire dalla BNL S.p.a.

A.I. Non può condividersi quanto affermato nella parte motiva del decreto in esame, laddove si legge testualmente che *“nel nuovo impianto non vi (sarebbe) spazio per distinguere tra i voti espressi nel corso dell’adunanza e quelli espressi successivamente, poiché la relativa portata è identica; poiché l’art. 174 L.F. certamente è volto a regolare il voto espresso in adunanza dal mandatario speciale, ne deve conseguire la sua applicabilità anche per i voti espressi nei venti giorni a seguire”*.

La conclusione cui perviene il Collegio appare smentita dal dettato normativo, oltre che contraddittoria rispetto alle premesse fatte proprie dal Tribunale il quale, solo qualche passo prima, ha precisato testualmente: *“la procedura di voto oggi è regolata con modalità diverse che prevedono ordinariamente il computo dei voti nei venti giorni successivi all’adunanza ed il meccanismo di conteggio è fondato sul sistema del silenzio – assenso”*.

Ed invero, proprio *“nel nuovo impianto”*, ovvero in esito alla riforma fallimentare, è stata introdotta una possibilità - **distinta ed autonoma rispetto alla manifestazione di voto nel corso dell’adunanza prevista dall’art. 174 L.F.** – per il creditore “che non ha esercitato il voto” di far pervenire “il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale” ai sensi dell’art. 178, comma 4, L.F.

STUDIO LEGALE
BISCOTTO – SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI

Via G. Pisanelli n. 40 – 00196 Roma
Tel. 0636000635 – Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

Il tenore letterale della disposizione esclude che la validità della manifestazione di dissenso sia subordinata al rispetto di particolari formalità e/o contenuti ben potendo, quindi, la stessa essere espressa, come nel caso in esame, per il tramite di un legale munito di procura generale rilasciata per atto notarile.

Trattasi, pertanto, di manifestazioni di volontà distinte – voto espresso in adunanza e dissenso espresso nei venti giorni successivi – disciplinate da **norme speciali, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica e/o estensiva**, che ne prevedono le rispettive e distinte modalità di espressione.

La posizione assunta dal Tribunale appare quindi, contraddittoria, illogica e, comunque, infondata, attesa l'assenza di elementi idonei a supportare la pretesa applicazione estensiva alla manifestazione di dissenso prevista dall'art. 178, comma 4, L.F. delle prescrizioni contenute **nell'art. 174 L.F. che disciplina la diversa ipotesi in cui il creditore intenda esprimere il proprio voto in occasione dell'adunanza dei creditori.**

A.2. Ad ogni buon conto, poi, pur volendo (e così non è) ritenere applicabile al caso in esame l'art. 174 L.F., si evidenzia che detta disposizione difetta di qualsivoglia riferimento ad una "*procura speciale*".

Ed invero, ai sensi dell'art. 174, comma 2, c.p.c. "*ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura, che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione*".

**STUDIO LEGALE
BISCOTTO – SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI**
Via G. Pisanelli n. 40 – 00196 Roma
Tel. 0636000635 – Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

Il legislatore, quindi, chiede che il rappresentante sia munito di **procura** (e non di procura speciale) che **può** (eventualmente ma non si tratta di un obbligo) **essere apposta, senza formalità, sull'avviso di convocazione.**

E' evidente, pertanto, che i requisiti richiesti dalla norma ai fini di una valida e legittima rappresentanza in udienza del creditore sono certamente soddisfatti dalla procura generale rilasciata per atto notarile dalla BNL S.p.a. in data 22.10.2007 in favore dell'Avv. Bruno Biscotto che, quindi, ben avrebbe potuto esprimere il voto nell'interesse della BNL S.p.a.

Ai fini del valido conferimento del potere rappresentativo non è, infatti, necessario che nella procura sia *“espressamente indicata la procedura cui il credito è riferito e gli elementi necessari per individuarla”*, né che sia stata rilasciata in data successiva all'avvio della procedura stessa.

Pur ritenendo che l'espressione di voto costituisca attività di natura processuale e non sostanziale, trattandosi di un *“mandato al giudizio”*, pur volendo ritenere (e così non è) che trattasi di attività di straordinaria amministrazione, non può sottacersi che con la procura notarile *de qua* la BNL S.p.a. ha inteso conferire *“all'istituto procuratore ogni necessaria ed opportuna facoltà”*, ivi espressamente compresa quella *“di rappresentarla quale parte”*. E' la stessa procura a chiarire che l'elenco delle facoltà attribuite al procuratore ha mero *“titolo esemplificativo e senza, pertanto, escludere alcun'altra non espressamente menzionata”*.

Alla luce di quanto sopra la manifestazione di dissenso espressa dalla BNL S.p.a. ai sensi dell'art. 178 L. Fall. con comunicazione del 19.11.2013 (cfr.

all.2) a firma dell'Avv. Bruno Biscotto non può che ritenersi pienamente valida ed efficace.

Diversamente ragionando, non sarebbe comprensibile in quale altro modo il legislatore abbia ritenuto valido ed efficace il voto espresso ex art. 178 L.F. mediante un semplice telegramma, che certo non potrebbe recare la sottoscrizione della parte quale procura "*speciale*".

A ciò si aggiunga che lo stesso Tribunale ha ritenuto che la procura "*speciale*" non debba contenere alcuna indicazione rispetto al voto che il procuratore dovrà esprimere.

In conclusione, poichè alla fattispecie si applica la norma speciale contenuta nell'art. 178 L.F., si deve ritenere che il provvedimento assunto dal Tribunale sul punto della nullità del voto espresso dalla B.N.L. non sia condivisibile e, pertanto, si insiste affinché venga revocato.

B – Sulla fattibilità della proposta di concordato

Fermo restando quanto sopra, l'esponente difesa ritiene necessario evidenziare **che in data 24.4.2014 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della Servizi Navali S.r.l.**, affittuaria del ramo d'azienda della Ditta Individuale Paolo Bolici (all.8).

Poiché dalle previsioni del piano concordatario emerge che proprio mediante le somme ricevute a titolo di canoni d'affitto la Ditta individuale Paolo Bolici avrebbe dovuto onorare la maggior parte dei debiti, l'intervenuto fallimento dell'affittuaria costituisce un valido motivo per contestare in radice la fattibilità del Piano, pur senza entrare nel merito

**STUDIO LEGALE
BISCOTTO – SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI**

Via G. Pisanelli n. 40 – 00196 Roma
Tel. 0636000635 – Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

specifico delle condizioni dallo stesso previste, essendo sufficiente la citata declaratoria di fallimento a farne venire meno *ictu oculi* ogni e qualsiasi possibilità di concreta realizzazione.

Tutto quanto sopra precisato in fatto ed in diritto, **la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con ampia riserva, se necessario, di ulteriormente dedurre, argomentare e/o provare, con il presente atto, ai sensi dell'**art. 180, comma 2, L.F. si oppone** all'omologazione della proposta di concordato preventivo avanzata dalla Ditta Individuale Paolo Bolici e così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

A – NEL MERITO, dato atto di quanto esposto in fatto ed in diritto, **respingere**, la domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo presentata dalla Ditta individuale Paolo Bolici, con ogni conseguente provvedimento.

Ogni notificazione o comunicazione relativa al presente procedimento, e da effettuarsi nel corso del medesimo, potrà essere inoltrata al numero di telefax 06/36000636 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

brunobiscotto@ordineavvocatiroma.org;

luciascognamiglio@ordineavvocatiroma.org;

**STUDIO LEGALE
BISCOTTO – SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI**
Via G. Pisanelli n. 40 – 00196 Roma
Tel. 0636000635 – Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

info@pec.studiolegalemanciocchi.it.

Si allega in copia:

- A. procura generale alle liti del 22.10.2007;
1. copia delibera del 28.11.2013 della BNL S.p.a.;
 2. copia comunicazione dissenso 29.11.2013;
 3. copia decreto Tribunale Velletri dell'8.1.2014;
 4. copia memoria Ditta Individuale Paolo Bolici;
 5. copia PEC Avv. Bottai;
 6. copia memoria costituzione BNL S.p.a.;
 7. copia decreto del 17.4.2014;
 8. visura aggiornata al 28.4.2014 della Servizi Navali S.r.l.

Roma, 28 Aprile 2014


Avv. Lucia Scognamiglio



Avv. Vincenzo Manciocchi



Avv. Bruno Biscotto



MANDATO

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (capitale sociale € 2.075.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA 09339391006), con sede legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi – in persona

**STUDIO LEGALE
BISCOTTO – SCOGNAMIGLIO
E ASSOCIATI**
Via G. Pisanelli n. 40 – 00196 Roma
Tel. 0636000635 – Fax 0636000636
e-mail : studiolegale@biscottoeassociati.it

dell'Avv. Bruno Biscotto, difensore e procuratore della stessa giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.10.2007 per atto del Notaio Mario Liguori – rep. 151.289 – racc. 33.025, in virtù dei poteri conferitigli all'uopo dalla detta procura, nomina codifensori, in via disgiunta con il medesimo Avv. Bruno Biscotto, l'Avv. Lucia Scognamiglio del Foro di Roma nonché l'Avv. Vincenzo Manciocchi del Foro di Latina, eleggendo domicilio con essi in Velletri, P.zza Giovanni Falcone n.2, presso lo studio legale dell'Avv.

Sandro Bravi

Avv. Bruno Biscotto

Per autentica

Avv. Lucia Scognamiglio

Avv. Vincenzo Manciocchi